



COMUNE DI SAN SALVO

PROVINCIA DI CHIETI

***Allegato al Regolamento comunale per la gestione
integrata dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene
urbana***

***“Regolamento comunale per la gestione delle guardie
ambientali”***



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione delle Guardie ambientali

Sommario

Art. 1 ~ <i>Oggetto e finalità</i>	3
Art. 2 ~ <i>Ambito territoriale e normativo</i>	3
Art. 3 ~ <i>Competenze delle Guardie Ambientali</i>	3
Art. 4 ~ <i>Norme generali di servizio delle Guardie Ambientali</i>	5
Art. 5 ~ <i>Norme particolari di comportamento in servizio</i>	6
Art. 6 ~ <i>Rapporti con il Comune di San Salvo</i>	8
Art. 7 ~ <i>Mezzi</i>	8
Art. 8 ~ <i>Disposizioni finali</i>	8



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione delle Guardie ambientali

Art. 1 ~ Oggetto e finalità

1. Il presente documento disciplina lo svolgimento del servizio delle Guardie Ambientali sul territorio del Comune di San Salvo in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale e delle altre Forze di Polizia, mediante l'impiego di volontari e/o operatori, comunque nominati con specifico decreto del Sindaco del Comune di San Salvo, per il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) vigilanza, prevenzione e controllo, nonché repressione degli illeciti, finalizzato alla corretta ed efficace applicazione delle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti e ambiente in genere (leggi e regolamenti, ordinanze generali e locali, riguardanti anche le materie ittico-zoofile e forestali), fornendo elementi per la soluzione delle problematiche e per l'applicazione delle penali, con il coordinamento del Comando di Polizia Municipale;
 - b) svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa in qualità di pubblici ufficiali ed esercizio dei poteri di accertamento e contestazione di cui alla L. 689/1981 per conto del Comune di San Salvo sotto il coordinamento del Comando Polizia Municipale;
 - c) informazione, sensibilizzazione, assistenza e supporto alla cittadinanza e alle scuole sulle tematiche e le normative in materia ambientale;
 - d) valorizzazione e salvaguardia del patrimonio e della cultura ambientale;
 - e) prevenzione e servizio antincendio boschivo, e supporto alle Autorità competenti in caso di disastri e calamità naturali.
2. Il servizio di vigilanza ambientale viene svolto in collaborazione con la Polizia Municipale, Provinciale, Carabinieri Forestali e di tutti i corpi di Polizia competenti in materia ambientale, nei limiti e secondo le modalità indicate dalle leggi vigenti.

Art. 2 ~ Ambito territoriale e normativo

1. Il servizio è svolto nell'ambito di tutto territorio del Comune di San Salvo per favorire e garantire l'applicazione delle normative in materia di protezione dell'ambiente terrestre, della flora e della fauna, nonché in riferimento agli animali di affezione e da reddito.

Art. 3 ~ Competenze delle Guardie Ambientali

1. Per quanto riguarda il perseguimento delle finalità indicate all'art. 1, sub lettera a), le Guardie Ambientali svolgono per il Comune di San Salvo i seguenti compiti:
 - a) collaborazione con il Comando di Polizia Municipale del Comune di San Salvo per attività di prevenzione, controllo, ricerca e accertamento di violazioni in materia ambientale;
 - b) accertamento di eventuali illeciti amministrativi in violazione di normative nazionali e regionali, nonché di ordinanze e regolamenti comunali, in contraddittorio con il responsabile della violazione, ricorrendone i presupposti, eventualmente compresa la



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione delle Guardie ambientali

definizione degli importi e delle penali da applicare, qualora autorizzato dall'Amministrazione. Le attività svolte devono essere sempre comprovate da specifici verbali della verifica effettuata;

- c) monitoraggio sulla qualità della raccolta differenziata, consistente in una azione di controllo puntuale dei rifiuti conferiti da parte delle utenze del servizio pubblico di raccolta su tutto il territorio comunale, che si basa sul controllo del rispetto degli orari e delle modalità di conferimento dei rifiuti;
- d) monitoraggio del territorio dal punto di vista della presenza di rifiuti abbandonati e altre problematiche ecologiche e ambientali, comprensivo di raccolta dati, informazioni e documenti;
- e) azioni di prevenzione e repressione dell'abbandono di rifiuti;
- f) azioni di prevenzione e repressione degli errati conferimenti da parte dell'utenza, nonché del mancato rispetto delle disposizioni inerenti il decoro urbano e la cura degli animali domestici;
- g) collaborazione con il Gestore del servizio di igiene urbana, per attività di diffusione diretta di informazioni alla cittadinanza volte alla correzione dei comportamenti, e per segnalazioni di necessità di intervento;
- h) assunzione di eventuali linee programmatiche definite dall'Amministrazione Comunale per il perseguimento degli obiettivi di qualità del servizio;
- i) scorta al gonfalone, se richiesta.

2. Per quanto riguarda il perseguimento delle finalità indicate all'art. 1, sub lettera b), le Guardie Ambientali:

- j) durante l'espletamento della loro attività sono Pubblici Ufficiali ex art. 357 c.p. (Cass. Pen. Sez. VI, 85/172191—85/172198; Cass. Pen. Sez. II, 90/186992; Cass. Pen. Sez. Un. 92/191171), svolgono le funzioni di Polizia Amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui all'art. 13 della L. 689/81, nonché le funzioni di agenti o ufficiali di Polizia Giudiziaria ex art. 57, co. 3, c.p.p. con riguardo alla protezione degli animali di affezione, ex art. 6 L. 189/2004, e alla pesca ex artt. 30-32 R.D. 1604/1931.
- k) sono obbligate a fare immediatamente denuncia all'Autorità Giudiziaria ex art. 361 c.p. se nell'esercizio o a causa del servizio di cui sono incaricate hanno notizia di un reato;
- l) se adeguatamente addestrate da funzionari di Pubblica Sicurezza, previa richiesta dell'Amministrazione interessata, potranno ottenere la qualifica di ausiliare di Pubblica Sicurezza presso la Prefettura ex art. 4-bis R.D. 635/1940.

3. Per quanto riguarda il perseguimento delle finalità indicate all'art. 1, sub lettere c) e d), le Guardie Ambientali svolgono per il Comune di San Salvo i seguenti compiti:



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione delle Guardie ambientali

- m) diffusione, anche nelle scuole, delle conoscenze sulle caratteristiche e sulle modalità di funzionamento degli ecosistemi e sulle caratteristiche del patrimonio naturale e culturale del territorio;
 - n) informazione e sensibilizzazione sul rispetto del patrimonio naturale e culturale; supporto alle Autorità competenti alle attività di recupero e valorizzazione del suddetto patrimonio;
 - o) prevenzione delle violazioni delle normative ambientali, con particolare riferimento alle aree protette e/o sottoposte a vincolo paesaggistico ricadenti nel territorio del Comune di San Salvo;
 - p) sorveglianza della dinamica di conservazione delle consociazioni floristiche, faunistiche, dei loro habitat e delle emergenze geologiche e paesaggistiche ricadenti nel territorio del Comune di San Salvo;
 - q) diffusione di informazioni sulla normativa vigente in materia ambientale.
4. Per quanto riguarda il perseguimento delle finalità indicate all'art. 1, sub lettera e), le Guardie Ambientali svolgono per il Comune di San Salvo i seguenti compiti:
- r) collaborazione con le Autorità competenti per attività di prevenzione e soccorso in caso di incendi boschivi e disastri o calamità naturali, prestando particolare attenzione nei mesi a rischio, o comunque durante il periodo di vigenza della dichiarazione di grave pericolosità.

Art. 4 ~ Norme generali di servizio delle Guardie Ambientali

1. Nello svolgimento delle proprie attività le Guardie Ambientali sono tenute a rispettare le norme previste dal presente documento e dal contratto o convenzione stipulato con il Comune di San Salvo per la regolamentazione dei reciproci rapporti.
2. Le Guardie Ambientali devono inoltre:
 - s) assicurare sempre il monte orario minimo di servizio settimanale previste dal contratto o convenzione stipulato con il Comune di San Salvo, salve eventuali necessità di carattere straordinario per le quali potranno essere concordati, di volta in volta, diversi turni, previo accordo tra le parti;
 - t) prestare il proprio servizio con prudenza, diligenza e perizia, e comunque nei modi indicati dall'Amministrazione e dall'Organo di appartenenza (Associazione, Reparto, o altro);
 - u) qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Organo di appartenenza e validato dal Comune;
 - v) indossare, durante il servizio, l'uniforme in dotazione riconosciuta dall'Autorità competente (Prefettura);



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione delle Guardie ambientali

- w) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e i verbali di accertamento, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire entro 48 ore al Responsabile del servizio per il successivo inoltro al competente ufficio comunale;
- x) usare con cura e diligenza l'attrezzatura e i mezzi in dotazione;
- y) partecipare ai corsi di aggiornamento su richiesta dell'Amministrazione, qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale e in ogni altro caso in cui sia ritenuto utile;
- z) collaborare con il corpo di Polizia Municipale, con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di accertamento di reati commessi contro il patrimonio ambientale, culturale, naturalistico e zoofilo;
- aa) mantenere una condotta irreprensibile durante e al di fuori dell'orario di servizio.

3. Alle Guardie Ambientali è vietato:

- bb) l'esercizio venatorio durante lo svolgimento delle loro funzioni;
- cc) la pesca, la raccolta di frutta e prodotti di sottobosco, durante lo svolgimento delle loro funzioni;
- dd) assumere alcolici prima e durante il turno di servizio;
- ee) intraprendere iniziative personali nell'ambito del servizio che non siano state preventivamente concordate con il Responsabile del servizio;
- ff) utilizzare l'incarico di Guardia Ambientale per scopi personali e/o il conseguimento di utilità che non siano strettamente connessi con l'incarico ricevuto.

Art. 5 ~ Norme particolari di comportamento in servizio

1. Il Responsabile delle Guardie Ambientali è sempre subordinato agli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale e/o Provinciale e delle altre Forze di Polizia qualunque grado essi rivestano. Le Guardie Ambientali sono tenute a fornire loro la massima collaborazione.
2. L'attività di vigilanza delle Guardie Ambientali è svolta durante il servizio concordato e programmato.
3. Il Responsabile coordina l'attività della pattuglia in servizio, vigila sull'ineccepibile comportamento delle guardie e sul perfetto mantenimento delle attrezzature messe a disposizione dall'Amministrazione o dall'Organo di appartenenza.
4. La pattuglia delle Guardie Ambientali è sempre composta da due o più persone ed è sempre comandata da un capopattuglia.



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione delle Guardie ambientali

5. Le Guardie Ambientali sono al servizio del Cittadino e non contro di esso. Esse devono intervenire ogni volta che se ne presenti la necessità o che sia richiesta la loro presenza. Il capopattuglia dà comunicazione al Responsabile delle eventuali variazioni del servizio.
6. Il servizio deve essere improntato alla massima disponibilità nei confronti dei colleghi ed a correttezza e fermezza con l'utenza. Su disposizioni del Responsabile, gli operatori provvederanno a svolgere gli interventi e ad elevare le sanzioni previste, salutando, qualificandosi e mantenendo sempre un corretto distacco dall'utente, usando il "Lei" e non contraddicendosi mai in presenza di estranei.
7. Ogni Guardia Ambientale dovrà concordare con il Responsabile con congruo anticipo la propria disponibilità per i turni di servizio settimanali.
8. In caso di forzata assenza da un turno concordato, la Guardia Ambientale deve darne comunicazione prima possibile al Responsabile, il quale provvederà alla sostituzione.
9. Tutte le Guardie Ambientali sono tenute al rispetto della scala gerarchica e delle competenze di settore, esse devono indossare la divisa di servizio senza variazioni e/o aggiunte.
10. Le pattuglie comunicano all'ufficio competente l'inizio e il termine del servizio tramite radio, telefono o personalmente.
11. Il capopattuglia annota al rientro dal servizio l'orario, la composizione della pattuglia e gli elementi qualificanti del servizio svolto su apposito modulo e provvederà ad annotare sul foglio di viaggio e di servizio i chilometri percorsi e le località raggiunte.
12. Le autovetture di servizio devono essere mantenute in perfetta efficienza e con tutto l'equipaggiamento previsto.
13. La pattuglia che compie il servizio di scorta al gonfalone (se richiesto) è composta di due elementi, in tale occasione si deve indossare l'uniforme di cerimonia approvata dalla Prefettura.
14. È fatto divieto assoluto divulgare notizie acquisite per via dello svolgimento del servizio di vigilanza e/o notizie di illeciti, sia su persone o cose. Il mancato rispetto di questo comma comporta l'esclusione dal servizio per conto del Comune di San Salvo e il deferimento alle autorità giudiziarie;
15. Nel fornire informazioni su leggi o altro all'utenza le Guardie Ambientali devono limitarsi a divulgare notizie di cui hanno certezza, verificandone l'esattezza in caso di dubbi, tramite il Responsabile della sezione o il personale della Polizia Municipale e/o Provinciale.
16. Nell'eventualità di incidente o infortunio deve essere data immediata comunicazione del fatto al Responsabile della sezione per i provvedimenti del caso.
17. Eventuali responsabilità civili o penali, causate da comportamenti attuati dalle Guardie Ambientali, rimangono a carico dei singoli interessati, con esplicito esonero da ogni responsabilità per l'Amministrazione.
18. Le Guardie Ambientali sono tenute a comunicare al Sindaco, o suo delegato, l'apertura di eventuali procedimenti penali a loro carico.



Comune di San Salvo
Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione delle Guardie ambientali

19. Tutte le Guardie Ambientali sono tenute alla non ingerenza e al rispetto delle idee altrui. Durante il servizio è vietato svolgere attività politica, partitica, ideologica e religiosa di ogni genere.
20. Tutte le Guardie Ambientali sono tenute alla fedeltà alla Repubblica Italiana.
21. L'Amministrazione ha facoltà di richiamo e, se ricorre il caso, di sostituzione delle Guardie Ambientali che, ad insindacabile giudizio, non osservano una condotta irreprensibile.

Art. 6 ~ Rapporti con il Comune di San Salvo

1. Il Comune deve stipulare apposito contratto o convenzione con l'Organo di appartenenza (Associazione, Reparto, o altro) per la regolamentazione dei reciproci rapporti, degli adempimenti relativi al servizio, dell'erogazione del corrispettivo o rimborso delle spese sostenute, della prestazione di garanzie e coperture assicurative, della gestione di eventuali controversie, etc.

Art. 7 ~ Mezzi

1. Le Guardie Ambientali possono impiegare, per lo svolgimento dei propri compiti, autovetture di servizio contraddistinte da livrea, scritte, simboli ed equipaggiamenti previsti dalla legge, validati dal Comune e, se del caso, riconosciuti dall'Autorità competente (Prefettura).

Le autovetture potranno essere munite di lampeggiante e sirena come descritto ex art. 177 del Codice della Strada, e potranno altresì essere equipaggiate con opportuna telecamera per riprendere il servizio, nel rispetto della privacy e per la sicurezza degli operatori in servizio. Durante il servizio o per fini attinenti ad esso, le Guardie Ambientali possono essere trasportate sui mezzi in dotazione alla Polizia Municipale e Provinciale, e viceversa gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale e Provinciale possono essere trasportati sui mezzi in dotazione alle Guardie Ambientali.

Art. 8 ~ Disposizioni finali

1. Al fine di meglio perseguire le violazioni della normativa concernente il conferimento dei rifiuti, nonché la tutela dell'ambiente, della salute pubblica, del decoro, dei beni mobili e immobili, del patrimonio, le guardie Ambientali possono essere designate da parte del Responsabile comunale, di cui all'art. 61 del Regolamento comunale, per l'installazione e l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza del territorio ed essere incaricati al trattamento dei dati, all'utilizzazione degli impianti e, qualora ne ricorrano i presupposti, alla visione delle registrazioni riprese dagli strumenti di controllo mobile denominati "fototrappole", collocate su tutto il territorio comunale in prossimità dei siti maggiormente a rischio.



Comune di San Salvo

Provincia di Chieti

Regolamento comunale per la gestione delle Guardie ambientali

2. Ai fini di una maggiore speditezza del procedimento di contestazione, notificazione ed estinzione delle violazioni accertate, le Guardie Ambientali possono provvedere, previa designazione da parte del Dirigente/Responsabile del Comando di Polizia Municipale, e comunque sotto il coordinamento dello stesso Corpo, alla notificazione, con le modalità previste dall'art. 137 e ss. del codice di procedura civile, dei verbali di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative redatti ai sensi dell'art. 14 L. 689/81 per le materie di competenza.